

LEGGE REGIONALE

Integrazione L.R. 17.7.79, n. 42 'Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale

Legge regionale

Integrazione L.R. 17.7.79, n. 42 "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23 della L.R. 25.3.1974, n. 18, ed alle Segreterie dei Gruppi consiliari è dovuta la indennità di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza.

2. Trascorso tale periodo il personale potrà continuare a prestare la propria attività presso le segreterie particolari<sup>e</sup> dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.

Art. 2

1. Al segretario particolare dipendente da Ente pubblico operante nell'ambito regionale è concessa la indennità di missione ed il rimborso delle spese per la durata dell'incarico, semprechè si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1.

Art. 3

dall'applicazione

3. La spesa riveniente/della presente legge sarà imputata sul Cap. 0003060 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986, approvato con legge regionale n. 4 del 19.2.1986.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

f.to (dott. Renato Guaccero)

**Consiglio Regionale**  
**della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 28.7.86 ed è conforme  
al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

f.to (dott. Renato Guaccero)